

La presente deliberazione viene affissa il all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 13 del 18 GEN. 2011

Oggetto: *Istituzione Zona di addestramento ed allenamento cani da caccia su selvaggina di allevamento in località "Ficocella" - comune di San Giorgio la Molara.*

L'anno duemilaundici il giorno dieciotto del mese di GENNAIO, presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori :

1	Prof. Ing.	Aniello	CIMITILE	-Presidente
2	Avv.	Antonio	BARBIERI	-V.Presidente
3	Dott.	Gianluca	ACETO	-Assessore
4	Ing.	Giovanni Vito	BELLO	-Assessore
5	Avv.	Giovanni A.M.	BOZZI	-Assessore
6	Dott.ssa	Annachiara	PALMIERI	-Assessore
7	Ing.	Carlo	FALATO	-Assessore
8	Dott.	Nunzio	PACIFICO	-Assessore
9	Geom.	Carmine	VALENTINO	-Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Claudio Uccelletti

L'ASSESSORE PROPONENTE, dott. Gianluca Aceto

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Attività Produttive – Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura di seguito riportata:

Vista la domanda, prot. n. 10127 del 06/04/2010, del Sig. De Filippo Andrea, quale Imprenditore agricolo, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire una Zona di Addestramento ed allenamento cani da caccia, con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, su terreno di sua proprietà sito in c.da Ficocella, comune di San Giorgio la Molara, riportato in catasto al foglio 73 particelle n. 61- 63 ed esteso ha 3.33.20 circa;

Visto l'articolo 15, comma 7 della legge regionale n. 8 del 10/04/96, che detta "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania";

Visto il regolamento di disciplina delle zone di addestramento ed allenamento e per le gare dei cani da caccia su selvaggina di allevamento, emanato dalla Regione Campania e pubblicato sul BURC n. s. del 23/05/2000 ed il D.P.R. n. 627 del 22/09/2003;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato dal tecnico provinciale in data 19/05/2010 con cui si esprime parere positivo all'istituzione della Z.A.C. come innanzi rappresentata;

Visto il parere favorevole del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale espresso nella seduta del 01/12/2010;

SI PROPONE

- Di autorizzare il sig. De Filippo Andrea, quale Imprenditore agricolo, ad istituire una Zona di Addestramento ed allenamento cani da caccia, con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, su terreno di sua proprietà sito in c.da Ficocella, comune di San Giorgio la Molara, riportato in catasto al foglio 73 particelle n. 61 - 63 ed esteso ha 3.33.20 circa;
- Si fa obbligo al su nominato del rispetto delle condizioni previste dalla citata L. R. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni, del Regolamento di disciplina emanato dalla Regione Campania e pubblicato sul BURC n. spec. del 23/05/2000, del D.P.R. n. 627 del 22/09/2003, delle disposizioni di pubblica sicurezza nonché delle norme sanitarie riguardanti l'immissione della selvaggina di allevamento.



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Attività Produttive – Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura

SERVIZIO FORESTAZIONE CACCIA E PESCA

U. O. CACCIA e PESCA

Oggetto: Istituzione Zona di addestramento ed allenamento cani da caccia su selvaggina di allevamento in località "Ficocella" - comune di San Giorgio la Molara.

Vista la domanda, prot. n. 10127 del 06/04/2010, del Sig. De Filippo Andrea, quale Imprenditore agricolo, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire una Zona di Addestramento ed allenamento cani da caccia, con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, su terreno di sua proprietà sito in c.da Ficocella, comune di San Giorgio la Molara, riportato in catasto al foglio 73 particelle n. 61- 63 ed esteso ha 3.33.20 circa;

Visto l'articolo 15, comma 7 della legge regionale n. 8 del 10/04/96, che detta "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania";

Visto il regolamento di disciplina delle zone di addestramento ed allenamento e per le gare dei cani da caccia su selvaggina di allevamento, emanato dalla Regione Campania e pubblicato sul BURC n. s. del 23/05/2000 ed il D.P.R. n. 627 del 22/09/2003;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato dal tecnico provinciale in data 19/05/2010 con cui si esprime parere positivo all'istituzione della Z.A.C. come innanzi rappresentata;

Visto il parere favorevole del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale espresso nella seduta del 01/12/2010;

SI PROPONE

- Di autorizzare il sig. De Filippo Andrea, quale Imprenditore agricolo, ad istituire una Zona di Addestramento ed allenamento cani da caccia, con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, su terreno di sua proprietà sito in c.da Ficocella, comune di San Giorgio la Molara, riportato in catasto al foglio 73 particelle n. 61 - 63 ed esteso ha 3.33.20 circa;
- Si fa obbligo al su nominato del rispetto delle condizioni previste dalla citata L. R. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni, del Regolamento di disciplina emanato dalla Regione Campania e pubblicato sul BURC n. spec. del 23/05/2000, del D.P.R. n. 627 del 22/09/2003, delle disposizioni di pubblica sicurezza nonché delle norme sanitarie riguardanti l'immissione della selvaggina di allevamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Antonio Castellucci)

IL DIRIGENTE
(arch. Elisabetta Cuoco)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Attività Produttive-Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura
SERVIZIO FORESTAZIONE, CACCIA e PESSCA

VERBALE n. 08

L'anno duemiladieci, il giorno 01 del mese di Dicembre alle ore 15.30, presso la sede del Settore Attività Produttive, Sviluppo Attività Economiche e Agricoltura della Provincia di Benevento, si è riunito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale, per discutere il seguente O.d.G.

1. - Proposta Legge Regionale Nuova Disciplina per la Protezione della Fauna Selvatica e dell'Attività Venatoria in Campania-
2. - Zona Addestramento Cani Località FICOCELLA (San Giorgio la Molarata) -
3. - Richiesta Contributo Economico da parte del Centro Recupero Animali Selvatici Università degli Studi di Napoli -

				FIRMA DI PRESENZA
01	PROVINCIA	Crisci	Antonio	
02	PROVINCIA	Castellucci	Antonio	
03	REGIONE CAMPANIA	Procaccini	Giuseppe	
04	REGIONE CAMPANIA	Ciervo	Vincenzo	
05	E.N.C.I.	Di Leone	Amedeo	
06	A.N.L.C.	Parente	Paride	
07	A.N.U.U.	Cesare	Serino	
08	ARCI CACCIA	Panarese	Giuseppe	
09	ENALCACCIA	Calabrese	Giacomo	
10	E.P.S.	Venditti	Filippo	
11	F.I.D.C.	Catalano	Clorindo	
12	ITALCACCIA	Girolamo	Luigi Rocco	
13	S.I.P.S.	Lombardi	Luigi	
14	EKOCLUB	Ricciardi	Maurizio	
15	E.N.P.A.	Bianco	Fernando	
16	LEGAMBIENTE	Fasano	Grazia	
17	A.N.T.A.	Vetrone	Maurizio	
18	L.I.P.U.	Stefanucci	Marcello	
19	W.W.F.	Tedeschi	Costantino	
20	Conf. Italiana Agricoltori	Luongo	Luigi	ASSENTE
21	Conf. Gen. Agricoltura	Girardi	Luigi	ASSENTE
22	COLDIRETTI	Tufo	Filippo Antonio	
23	PROVINCIA	Di Martino	Vincenzo	



Il Presidente, verifica la presenza del numero legale. Dichiara valida la seduta.

Sono assenti i sigg.ri Luongo Luigi rappresentante della CIA e Girardi Luigi rappresentante della Conf. Generale Agricoltura.

Introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito alla proposta di legge regionale sulla nuova disciplina per la protezione della fauna selvatica e dell'attività venatoria in Campania interviene l'Assessore al Ramo il quale espone sinteticamente la proposta di legge regionale.

Prende la parola il sig, Tedeschi Costantino, rappresentante del W.W.F., il quale si sofferma in particolar modo sulla parte della proposta di legge regionale relativa alla composizione del Comitato Faunistico Regionale ed al ruolo che deve svolgere la Provincia.

Rileva l'esistenza di una carenza di rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste in seno al Comitato Regionale ed all'ATC che determina uno squilibrio delle forze presenti nella struttura.

L'Assessore rinvia ad una prossima riunione l'approfondimento della proposta di legge regionale invitando i componenti del Comitato a presentare entro una settimana eventuali suggerimenti da prendere eventualmente in considerazione e presentarli in commissione.

Si passa alla discussione dell'argomento posto al secondo punto dell'o.d.g. relativo alla richiesta di una istituzione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 8/96, in località Ficocella, in agro del Comune di San Giorgio La Molara, di una zona di addestramento cani da caccia presentata dal sig. De Filippo Andrea.

Il Presidente precisa che l'istanza è stata già discussa nella precedente seduta del Comitato nella quale si era convenuto che l'istante doveva presentare il relativo regolamento. Notifica ai presenti che il suddetto regolamento è stato prodotto ed allegato alla documentazione. Il Presidente fa visualizzare e legge interamente il regolamento.

Interviene il sig, Tedeschi il quale esprime parere sfavorevole perché tale richiesta è in contrasto con il Piano Faunistico Venatorio.

Interviene sull'argomento il sig. Stefanucci Marcello, rappresentante della LIPU, il quale esprime parere sfavorevole in quanto l'istanza non è corredata da una planimetria particolareggiata.

Dopo un breve dibattito sulla richiesta prodotta dal sig. DE FILIPPO Andrea per l'istituzione di una zona addestramento cani in località Ficocella in agro del Comune di San Giorgio la Molara il Comitato esprime parere favorevole a maggioranza assoluta con soli due pareri contrari.



Si passa a discutere l'argomento posto al terzo punto dell'O.d.G. relativo alla richiesta prodotta dall'Università degli studi di Napoli di ottenere dalla Provincia un contributo a favore del Centro Recupero Animali Selvatici di Napoli.

Il Presidente legge ai presenti la suddetta richiesta ed invita ad aprire una breve discussione.

Interviene sull'argomento il sig. Tedeschi il quale afferma la necessità di chiedere chiarimenti sia sulle modalità del recupero animali selvatici a carico della Provincia sia come deve avvenire il trasporto degli animali a Napoli. Puntualizza la necessità di una maggiore documentazione da allegare all'istanza in quanto la stessa è carente di una documentazione più precisa.

Sul punto interviene il sig. Stefanucci che fa notare l'inopportunità di tale richiesta perchè sul territorio sannita non ci sono strutture per il recupero degli animali, per cui la Provincia è costretta a portare gli animali al Centro Recupero di Campobasso. Pertanto il finanziamento deve tener conto di tali difficoltà in cui versa il territorio sannita ed anche del numero di animali effettivamente da recuperare.

Alle ore 18,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

E' verbale letto e sottoscritto.


Benevento, li 06/12/2010

Benevento, li 01/12/2010

IL SEGRETARIO
Sig. ENZO DI MARTINO



PRESIDENTE
Dott. Antonio CRISCI



APPENDICE

Regolamenti già approvati dalla Giunta Regionale comunque collegati alla attenzione del Piano Faunistico.

regolamenti di esercizio dei campi di addestramento e di allenamento e per le gare dei cani, delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie



Disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento delle Zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento comma 5, lett. c) e comma 7 della Legge Regionale 10/4/1996, n°8)

ART. 1

Fermi restando i principi generali stabiliti nell' art. 15 della legge Regionale 10/4/1996, n°8, il presente provvedimento disciplina il funzionamento delle zone di addestramento previsto dal comma 3 dello stesso art. 15.

ART. 2


Nelle zone. per l'addestramento e l'allevamento dei cani, in cui è consentito l'abbattimento esclusivamente di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili, l'attività non è consentita esclusivamente nelle giornate di silenzio venatorio (martedì e venerdì) e in ogni tempo deve essere garantita l'incolumità della fauna selvatica presente.

ART. 3

47 bis



**Per copia conforme
all'originale
per uso amministrativo**



Gli organi di gestione o il gestore delle zone, con l'istanza alla Provincia per il rilascio della concessione, propongono un regolamento che disciplina l'accesso alla zona e preveda particolari condizioni per gli addestratori professionali e gli allevatori di cani.

Tale regolamento deve contenere anche la proposta di quote economiche da versare per l'accesso, per ogni capo di selvaggina utilizzata, per ogni cane addestrato o per ogni muta di cani nel caso di campi per l'addestramento di cani da seguito di cui al comma 7 dello stesso art. 15 la cui estensione non subisce la limitazione di cui al comma 5, lettera a).

ART. 4

L'Amministrazione Provinciale, con l'atto istitutivo delle zone di cui ai precedenti articoli del presente provvedimento e del comma 7 dell'art. 15 della L.R. 8/96, approva il regolamento proposto dal gestore e può apportare le modifiche ritenute opportune previo acquisizione del parere del Comitato Tecnico Faunistico venatorio Provinciale.

Con periodicità triennale la Giunta Provinciale, su richiesta del gestore, può aggiornare le quote stabilite per l'utilizzo delle strutture istituite.

ART. 5

Le zone di cui ai precedenti articoli devono essere tabellati a cura e spesa del gestore, con appositi cartelli, esenti da tasse regionali, recanti la dicitura "ZONA ADDESTRAMENTO CANI - ART. 15, COMMA 5 (oppure COMMA 7) DELLA LEGGE REGIONALE 8/96".

Criteria per la costituzione di Aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie

ART. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 11 comma 1) L.R. 8/96, ha lo scopo di disciplinare la costituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie nell'ambito regionale ed entro i limiti di superficie complessivamente indicati al comma 1 dell'art. 23 L.R. 8/96.

ART. 2 (Definizione)

1. Le aziende faunistico-venatorie sono quelle strutture il cui territorio possiede caratteristiche ambientali di interesse naturalistico ed adeguata potenzialità faunistica idoneo quindi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), comma 2, art. 23 della Legge 8/96, mediante opportuni interventi adottati dal concessionario.

2. A tal fine, il titolare della concessione di azienda faunistica è tenuto ad assicurare gli interventi necessari al ripristino ed al mantenimento dell'ambiente, in modo che lo stesso risulti idoneo al perseguimento delle finalità di cui al comma precedente.


3. In tali aziende la caccia è consentita secondo quanto stabilito dal calendario venatorio.

4. Le aziende agri-turistico-venatorie hanno come scopo l'utilizzazione produttiva della fauna selvatica di allevamento e vengono concesse su territori in cui esistano condizioni ambientali e faunistiche degradate riconducibili a situazioni di agricoltura svantaggiata e che presentino condizioni idonee a consentire un reddito agricolo integrativo anche attraverso la programmazione di un prelievo venatorio diffuso e



Per copia conforme
all'originale

per il procedimento amministrativo



Giunta Regionale della Campania - B.U.R.C. n. 47 del 06 ottobre 2003

D.P.R. DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 627 del 22/09/2003

"Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento (Art.15, comma 5, lettera c) e comma 7 della Legge Regionale 10/4/1996, n.8)".

VISTO

- l'art 121, 4° comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 22/11/1999. n. 1;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.1932 del 23 maggio 2003 con la quale è stata approvata la "Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento (Art.15, comma 5, lettera c) e comma 7 della Legge Regionale 10/4/1996, n. 8);

EMANA

Il seguente regolamento:

"NUOVA DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI SU SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO (Art.15, comma 5, lettera c) e comma 7 della L. R. 10/4/1996, n.8)"

ART. 1

Fermi restando i principi generali stabiliti nell'art. 15 della Legge Regionale 10/04/1996, n.8, il presente provvedimento disciplina il funzionamento delle zone di addestramento previste dal comma 3 dello stesso art. 15 che potranno essere istituite esclusivamente in aree di scarso interesse faunistico.

ART. 2

Nelle zone per l'addestramento e l'allevamento dei cani, in cui è consentito l'abbattimento esclusivamente di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili, l'attività non è consentita esclusivamente nelle giornate di martedì e venerdì e in ogni tempo deve essere garantita l'incolumità della fauna selvatica presente.

ART. 3

Gli organi di gestione o il gestore delle zone, con l'istanza alla Provincia per il rilascio della concessione, propongono un regolamento che disciplina l'accesso alla zona e preveda particolari condizioni per gli addestratori professionali e gli allevatori di cani. Tale regolamento deve contenere anche la proposta di quote economiche da versare per l'accesso, per ogni capo di selvaggina utilizzata, per ogni cane addestrato o per ogni muta di cani, nel caso di campi per l'addestramento di cani da seguita di cui al comma 7 dello stesso articolo 15 la cui estensione non subisce la limitazione di cui al comma 5, lettera a).

ART. 4

L'Amministrazione Provinciale, con l'atto istitutivo delle zone di cui ai precedenti articoli del presente provvedimento e del comma 7 dell'art. 15 della Legge Regionale 8/96, approva il regolamento proposto dal gestore e può apportare le modifiche ritenute opportune ~~previo acquisizione del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale.~~ L'Amministrazione provinciale, ~~previo accertamenti sopralluogo,~~ disporrà l'interruzione dell'attività del campo nei periodi di riproduzione delle specie selvatiche ~~ove presenti~~ sul territorio interessato. Tale interruzione non potrà essere inferiore a quarantacinque giorni. L'Amministrazione provinciale, per i rilievi sul campo, può avvalersi anche di tecnici degli uffici periferici del Settore Foreste, Caccia e Pesca della Regione Campania. Con periodicità triennale la Giunta Provinciale, su richiesta del gestore, può aggiornare le quote stabilite per l'utilizzo delle strutture istituite.

ART. 5

Le zone di cui ai precedenti articoli devono essere tabellate, a cura e spesa del gestore, con appositi cartelli, esenti da tasse regionali, recanti la dicitura "ZONA ADDESTRAMENTO CANI - ART. 15, COMMA 5 (oppure COMMA 7) DELLA LEGGE REGIONALE 8/96". di disporre la pubblicazione del presente atto sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ZONA ADDESTRAMENTO CANI

Località FICOCELLA (San Giorgio La Molara)

REGOLAMENTO

(Art. 15, comma 5 e comma 7 della Legge Regionale 10.04.96, n. 8)

- Art. 1 - Fermo restando i principi generali stabiliti nell' art. 15 della legge regionale n. 8, del 10/04/96, il presente Regolamento di gestione disciplina le attività per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile ai sensi del Decreto P.G.R.C. n. 627 del 22 settembre 2003 pubblicato sul B.U.R.C. n. 47 del 06 ottobre 2003 e del Regolamento n. 3 del 25 marzo 2005 pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 29 marzo 2005.
- Art. 2 - Le attività consentite all'interno della zona addestramento cani, per l'addestramento e l'allenamento dei cani, con abbattimento esclusivamente di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili, possono essere effettuate tutto l'anno, l'attività non è consentita esclusivamente nelle giornate di martedì e venerdì e in ogni tempo deve essere garantita l'incolumità della fauna selvatica presente.-
- Art. 3 - I cacciatori iscritti ai turni di gara dovranno essere muniti di regolare permesso rilasciato dall' Organo di gestione, il quale avrà cura di accertarsi che i partecipanti siano in possesso della licenza di caccia valida per l'anno in corso.
All'atto dell'iscrizione, il cacciatore, dopo averne preso visione, sottoscriverà il presente regolamento quale garanzia che l'interessato sia a conoscenza delle regole alle quali dovrà attenersi.
- Art. 4 - Dopo la sottoscrizione del presente regolamento il cacciatore sceglierà il tipo ed il numero dei selvatici da abbattere durante il suo turno di gara, pagando anticipatamente una quota di accesso pari a :
€ 2,50 per ogni quaglia, € 15,00 per ogni fagiano e € 18,00 per ogni starna, limitatamente ai capi adulti.-
Per i cacciatori aderenti a _____, mediante la polizza associativa-assicurativa, sarà praticata una riduzione del 20 % .-
- Art. 5 - I cacciatori potranno sparare solo all'interno del perimetro del campo di gara, che sarà delimitato da apposite tabelle recanti la scritta :
(ZONA ADDESTRAMENTO CANI - Art. 15, C. 5 o C. 7 LEGGE REGIONALE 8/96).
Esse dovranno essere poste ad una altezza non inferiore a mt. 1,50 ed avere una distanza fra loro non superiore a mt. 50, assicurando comunque che da ciascuna tabella dovranno essere ben visibili le due laterali.-
- Art. 6 - I cani dovranno essere portati al guinzaglio fin dentro il recinto del campo di gara, ed i fucili dovranno rimanere chiusi nelle rispettive custodie per essere montati solo all'atto dell'ingresso nel campo di addestramento, dove saranno posti scarichi nelle rastrelliere.-
E' vietato assolutamente circolare tra il pubblico, entro e fuori il recinto con armi montate, anche se scaricate.-

Art. 7 - Nel campo di gara non potranno accedere più di tre cani e due cacciatori per ciascun turno; i cacciatori espletano il loro turno di gara secondo l'ordine di iscrizione avvenuto in precedenza.-

Art. 8 - Ogni cacciatore iscritto potrà essere coadiuvato da un assistente anche egli in regola con la licenza di caccia e polizza assicurativa per l'addestramento del proprio cane. In ciascun turno, comunque, non potranno essere ammesse più di cinque persone e specificatamente: 2 cacciatori, 2 collaboratori o assistenti ed il Giudice di campo.-

Art. 9 - Allo sparo del selvatico, puntato dai cani, ha diritto solo il titolare dell'iscrizione al turno (proprietario del cane) e non il suo collaboratore o assistente. In ogni caso, al selvatico levato dal cane, non è consentito sparare più di due colpi.-

Art. 10 - E' assolutamente vietato l'ingresso al campo di gara a persone non autorizzate, siano esse aiutanti, fotografi, amici o parenti degli iscritti.-

Art. 11 - I selvatici non abbattuti durante il turno di gara, restano di proprietà dell'Organo di gestione della zona cinofila.-
Il cacciatore che durante il suo turno di gara, abbatte un numero di selvatici superiore a quello stabilito anticipatamente all'atto dell'iscrizione, non è soggetto ad ulteriori pagamenti.-

Art. 12 - Per l'abbattimento dei selvatici sarà consentito l'uso di cartucce di piombo non inferiore al n. 8 (se trattasi di quaglia) e di piombo idoneo se trattasi di fagiano e/o starna.- In ogni caso, è assolutamente vietato l'uso di cartucce mezze corazzate o corazzate.-

Art. 13 - Il selvatico che, dopo essere stato abbattuto, va a cadere al di fuori del campo di gara, potrà essere raccolto dal cacciatore senza l'ausilio del cane.
Il selvatico che, alzato dal cane e non abbattuto, uscirà fuori dal campo di gara sarà considerato perduto.

Art. 14 - Il selvatico che frulla regolarmente, potrà essere inseguito dai cani e abboccato prima o dopo lo sparo.
Esso verrà pagato anche nel caso che non venga abbattuto, mentre non verrà pagato quel selvatico che non frulla e che verrà sostituito a richiesta del Giudice di campo.
I selvatici abbattuti, resteranno di proprietà del cacciatore il quale non potrà venderli.-

Art. 15 - E' assolutamente vietato sparare su altra selvaggina che eventualmente si venga a trovare sul campo di gara, pena l'applicazione delle relative sanzioni amministrative e penali, ai sensi della vigente legislazione sulla caccia, (L. 157/92, L.R. 8/96 e seguenti)

Art. 16 - Qualora un cane esca dal campo di gara, dovrà essere immediatamente richiamato dal proprietario.
I cani particolarmente scorretti ed incuranti dei richiami, possono essere fatti allontanare dal campo, su insindacabile decisione dei giudici di campo.

- Art. 17 - I giudici di campo, rileveranno le eventuali infrazioni commesse dai cacciatori o dai loro collaboratori, come pure dai cani, al fine del regolare svolgimento dei turni di gara. Essi hanno la facoltà di espellere coloro che non si attengono al presente regolamento o che non rispettano le principali norme di educazione venatoria.-
- Art. 19 - La durata di ciascun turno di gara è fissata in 20 minuti. Il giudice di campo, 5 minuti prima della fine del turno, avviserà i cacciatori in gara affinché si portino verso le uscite, al fine di agevolare il susseguirsi delle operazioni.-
- Art. 20 - L'Organo di gestione disporrà che, nei giorni e nelle ore di gara e di addestramento, sia presente un servizio permanente di vigilanza a mezzo di Guardie Giurate, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati alla Giunta Provinciale.-
- Art. 21 - L'Organo di gestione provvederà alle necessarie coperture assicurative per la responsabilità civile, stipulando apposita polizza assicurativa ed avendo cura di trasmettere copia del contratto alla Giunta Provinciale.-
- Art. 22 - L'Organo di gestione provvederà a disporre l'interruzione dell'attività del campo nei periodi di riproduzione delle specie selvatiche ove presenti sul territorio interessato. Tale interruzione non potrà essere inferiore a quarantacinque giorni.
- Art. 23 - Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio, si applicheranno le sanzioni previste dalla L.R. n. 8 del 10.04.96, dalla L. 157/92 e seguenti.
Per quanto non espressamente richiamato dal presente regolamento si riporta alla vigente legislazione in materia di caccia e di legge di Pubblica Sicurezza.-
- Art. 24 - Il presente regolamento di gestione sarà esposto in permanenza all'ingresso del campo di addestramento, affinché le disposizioni in esso contenute, siano recepite e rispettate.-


IL GESTORE

po F. L. P. D. D. D.

- Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li, _____

*IL DIRIGENTE SETTORE
ATTIVITA' PRODUTTIVE, SVILUPPO
ATTIVITA' ECONOMICHE E AGRICOLTURA
(arch. Elisabetta Cuoco)*



- Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

li, _____

*IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott.ssa Filomena Lazazzera)*

LA GIUNTA

- Su relazione dell'Assessore, dott. Gianluca Aceto
- Con voti unanimi

DELIBERA

- Di autorizzare il sig. De Filippo Andrea, quale Imprenditore agricolo, ad istituire una Zona di Addestramento ed allenamento cani da caccia, con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, su terreno di sua proprietà sito in c.da Ficocella, comune di San Giorgio la Molara, riportato in catasto al foglio 73 particelle n. 61 - 63 ed esteso ha 3.33.20 circa;
- Si fa obbligo al su nominato del rispetto delle condizioni previste dalla citata L. R. 8/96 e successive modifiche ed integrazioni, del Regolamento di disciplina emanato dalla Regione Campania e pubblicato sul BURC n. spec. del 23/05/2000, del D.P.R. n. 627 del 22/09/2003, delle disposizioni di pubblica sicurezza nonché delle norme sanitarie riguardanti l'immissione della selvaggina di allevamento.
- Stante l'urgenza, dare alla presente immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Claudio Uccelletti)

[Handwritten signature of Dr. Claudio Uccelletti]

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Amello Cimitile)

[Handwritten signature of Prof. Ing. Amello Cimitile]

N. 30 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

Benevento, 21 GEN. 2011

IL MESSO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio Uccelletti)

[Handwritten signature]

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 21 GEN. 2011 e contestualmente comunicata ai Capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T. U. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del T.U. -D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, il giorno

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. del

Benevento li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per:

SETTORE Aff. Prod. Sviluppo Aff. Econ. Agric. prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____

Nucleo di Valutazione _____ il _____ prot. n. _____

Conf. Capigruppo